

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di Foggia)



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 165 DEL 11-09-2015

OGGETTO: Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari.

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di settembre alle ore 12:00, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

RUSSO LUIGI	SINDACO	P
MARUOTTI GIUSEPPE	ASSESSORE	A
RINALDI NADIA	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale TELESCA MARIA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che

L'art 55 Del D LEGISL 165/2001 introdotto dall'art 69 del D legisl 150/2009, individua nuove forme e termini del procedimento disciplinare, prevedendo infrazioni e sanzioni superiori al rimprovero verbale un trattamento diverso rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti e, in generale, diversificando il procedimento disciplinare in relazione a due fattori : la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;

ATTESO CHE:

l'art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare e adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);

l'art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001 dispone che le "amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro anche creando appositi uffici in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie";

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;

-le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;

-il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;

-le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: 1) rimprovero verbale, 2) sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e 3) sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);

-le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di settore purché aventi qualifica, dirigenziale;

-in questo Comune non, sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale per cui le sanzioni sono ripartite tra il responsabile cui il dipendente fa riferimento per quelle di minore gravità e l'Ufficio Procedimenti disciplinari per le altre di maggiore gravità, pertanto, risultano applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55 bis;

-ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D.Lgs.150/2009, qualora i responsabili di settore non rivestano qualifica dirigenziale o, in ogni caso, per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare un ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute.

DATO ATTO CHE:

-l'art. 55 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 pone il divieto per la contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari;

-i contratti collettivi, cui è affidata dal medesimo art. 55, la possibilità di prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria, non contengono, allo stato, alcuna disposizione in tal senso;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D.Lgs. 150/2009;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad istituire l'Ufficio competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari in forma monocratica

CONSIDERATO che in relazione alle dimensioni dell'Ente non è possibile individuare una figura diversa dal Segretario Comunale quale soggetto responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari in quanto il Segretario Comunale per competenze ed esperienza rappresenta all'interno dell'Ente la figura professionale maggiormente idonea a svolgere il ruolo di coordinamento ed assistenza giuridica ;

EVIDENZIATO che l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari sarà composto: in forma monocratica dal Segretario Comunale

VISTA la circolare n. 4 del 23/12/2010 in merito all'applicazione del citato art 69 del d legisl 150/2009, emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto : "in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare – problematiche applicative " secondo la quale al punti 1.b negli Enti locali privi di qualifica dirigenziale la scelta dell'Ente potrebbe ricadere sull'attribuzione delle funzioni in questione al Segretario Comunale , opportunamente investito ai sensi del l'art 97 comma 4 lett d del medesimo decreto ovvero sulla costituzione di un UPD in convenzione con altri Enti ai sensi dell'art 30 comma 4 del T.U.

ATTESO che L'ANAC nell'orientamento n. 111/2014 afferma che non sussiste incompatibilità tra l'incarico di responsabile anticorruzione e quello di presidente l'ufficio per i procedimenti disciplinari, eccetto che nel solo caso in cui lo stesso Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sia interessato dal procedimento disciplinare".

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTI

-il D.Lgs. 267/2000;

-il D.Lgs. 150/2009;

-il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

-la legge 183/2010 (collegato lavoro)

- il vigente Statuto comunale;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

VISTO ed ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lvo 267/2000, dal responsabile del servizio interessato

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di costituire l'Ufficio comunale competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari, in forma monocratica, individuandolo in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni e in assenza di figure dirigenziali nell'Ente, nella persona del Segretario Comunale

3. di stabilire che :

a . l'ufficio Procedimenti disciplinari si avvale dell'operatività dell'ufficio personale del servizio personale

b . l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal comparto Regioni e Autonomie locali che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni)

c. resta la competenza del Responsabile del Servizio presso il quale il dipendente è sottoposto a procedimento disciplinare risulta assegnato al momento della contestazione del fatto per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;

4. di affidare all'ufficio in oggetto, oltre alle competenze stabilite dalla legge in materia di procedimento disciplinare, quelle relative al contenzioso del lavoro, ritenendole materie connesse, assolvendo l'obbligo di cui all'articolo 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001;

5. di rendere nota ai dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

6. di comunicare il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS., alle R.S.U. e ai Responsabili di Servizio;

7. di dichiarare, data l'urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 –comma 4- del D.L.vo 267 del 18.08.2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to RUSSO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TELESCA MARIA

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del servizio
F.to **MARCHITELLI GIUSEPPE**

Prot. n. **7907**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15-09-2015 ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 267/2000

S. Agata di Puglia li 15-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A. IUSPA

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A. IUSPA

S.Agata di Puglia li 15-09-2015

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D.L.vo 267/2000 con nota n. 7910 del 15-09-2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-09-2015

(S) Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c.4° D.L. 267/2000).

() Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

Sant'Agata di Puglia li 15-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO A. IUSPA